



COMUNE DI MOSCIANO S.ANGELO

*Area Finanziaria
Servizio Personale*

DETERMINAZIONE N. 148 del 18/06/2021 R.Uff.

iscritta nel REGISTRO GENERALE il 18/06/2021 al n. 435

OGGETTO: CONCESSIONE CONGEDO STRAORDINARIO AI SENSI DELL'ART. 42 COMMA 5 DEL D.LGS. 151/2001 - MESI 2 - (DAL 01.07.2021 AL 31.08.2021).

VISTA la richiesta acquisita al protocollo dell'Ente il 17.06.2021, con la quale il dipendente di questo Comune identificato con la matricola n. 3136634322, ha chiesto di usufruire, ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001, di due mesi di congedo straordinario, dal 01.07.2021 al 31.08.2021, per complessivi n. 62 (sessantadue) giorni, per assistere il familiare portatore di handicap in situazione di gravità e non ricoverata a tempo pieno in strutture specializzate, per la quale già fruisce dei benefici di cui all'art. 33 comma 3 della Legge 104/92;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 62 del 20.04.2010 con la quale al dipendente matr. n. 3136634322 di ruolo, in servizio in questo Ente, sono stati concessi i benefici di cui alla Legge 104 del 5 febbraio 1992;

PRESO ATTO che sussistono i presupposti, tutti acquisiti agli atti dell'Ufficio Personale, per la concessione del congedo in parola, previsti dall'art. 42 comma 5 del D. Lgs. n. 151/2001;

PRESA VISIONE della normativa e delle disposizioni attinenti la richiesta, appresso evidenziata:

l'art. 4, comma 2, della Legge 08/03/2000 n. 53 recita : "I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, fra i quali le patologie individuate ai sensi del comma 4, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni ... omissis ...";

l'art. 42 del D. Lgs. 26/03/2001 n. 151 dispone: al comma 5 "Il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi.";

al comma 5-bis. “Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa. Il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza. Il congedo ed i permessi di cui articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona. ...omissis” •

Al comma 5-ter. “Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2011, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. ...omissis”...;

• Al comma 5-quinquies.”Il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto. Per quanto non espressamente previsto dai commi 5, 5-bis, 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53.” 2. l'INPDAP, Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica, con circolare n. 22 del 28.12.2011, dall'oggetto “Art. 42, commi da 5 a 5-quinquies, del decreto legislativo n. 151/2001 – Retribuzione e copertura contributiva per periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di portatori di handicap”, chiarisce: • al punto 6. indennità erogabile “Per quanto previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo n. 151/2001, come novellato dal citato articolo 4 del decreto legislativo 119/2011, al comma 5- ter durante i periodi di congedo i richiedenti hanno titolo ad un'indennità economica corrispondente all'ultima retribuzione percepita, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento. In merito alla quantificazione del trattamento economico la riconducibilità ai criteri di fissità e continuatività delle voci retributive comporta l'esclusione di qualsiasi compenso avente natura straordinaria o direttamente collegato all'effettiva prestazione lavorativa ovvero alla produttività e ai risultati.

L'indennità al lordo della relativa contribuzione, per esplicita previsione normativa, spetta fino all'importo complessivo annuo pari a € 43.579,06 (cfr. importo riferito all'anno 2010). Detto importo è rivalutato annualmente a decorrere dall'anno 2011, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, e quindi, per tale anno, ammonta ad € 44.276,33. Il suddetto limite -come già evidenziato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con nota n. 90144/IV.33 del 24 marzo 2003, a seguito di concordi avvisi del Ministero dell'economia e delle finanze e del Dipartimento per la funzione pubblica - è applicabile anche agli iscritti ad INPDAP.

Si osserva, infatti, che, non sussistendo nel settore pubblico una disposizione più favorevole relativa allo specifico istituto del "congedo straordinario" di due anni disciplinato dalla norma in esame, quest'ultima debba essere applicata tenendo conto del limite di spesa in essa previsto. In merito ai criteri applicativi di tal'ultima disposizione l'importo di € 44.276,33 valevole per l'anno 2011 rappresenta, quindi, il tetto massimo complessivo annuo dell'indennità erogabile al lordo della contribuzione, riferita sia alla quota a carico dell'Ente datore di lavoro che quella a carico del lavoratore, dovuta alla Gestione previdenziale di riferimento, come più dettagliatamente specificato al paragrafo successivo”.

Al punto 7 “Contribuzione a carico delle Amministrazioni ed Enti iscritti. “Sulla base della previsione già contemplata dal decreto legislativo 151/2001 nella previgente formulazione e

confermata dalla norma introdotta dall'articolo 4 del decreto legislativo 119/2001, per i pubblici dipendenti l'indennità economica deve essere corrisposta dall'Amministrazione oppure Ente datore di lavoro, cui peraltro va inoltrata la domanda per ottenere il beneficio. Ai fini contributivi, trattandosi di congedo retribuito, non è previsto l'accredito figurativo a carico di questa Gestione previdenziale (cfr. circolare INPDAP n. 2 del 10 gennaio 2002) e deve essere pertanto versata, da parte delle Amministrazioni ed Enti datori di lavoro dei soggetti richiedenti, la contribuzione obbligatoria da quantificare sulla base dei trattamenti corrisposti. Tale contribuzione deve essere versata ai fini del trattamento pensionistico, a secondo della gestione cui risulta iscritto il lavoratore beneficiario, a favore della gestione unitaria delle attività sociali e creditizie nonché a favore dell'assicurazione sociale vita.

Detto trattamento non è invece assoggettato alla contribuzione TFS/TFR, in quanto come è espressamente previsto al comma 5-quinquies il congedo di cui trattasi non rileva ai fini del trattamento di fine rapporto e, quindi, per gli aventi diritto, ai fini del trattamento di fine servizio. Si sottolinea, inoltre, in considerazione del previsto limite di spesa complessivo tra indennità da erogare e contribuzione, che non sono valorizzabili ai fini pensionistici, neanche tramite accredito figurativo a carico di questa Gestione, gli importi di retribuzione eccedenti i limiti massimi imposti di cui al precedente paragrafo. Per quanto riguarda infine i permessi di cui al comma 5-quater in esame al precedente paragrafo 4 si precisa che gli stessi non essendo retribuiti non sono parimenti assoggettabili a contribuzione.”

ACCERTATO che la retribuzione annua corrisposta al dipendente di ruolo, inquadrato nella categoria giuridica B1 ed economica B8, rientra nel limite massimo previsto dalla normativa citata;

CONSIDERATO che per quanto sopra esposto, sussistono i presupposti affinché al dipendente in questione venga concesso il suddetto periodo di congedo;

RITENUTO dover provvedere in merito;

Accertato che il dipendente di che trattasi, ha già usufruito in passato dei benefici previsti dalla legge di che trattasi per i seguenti periodi:

<u>dal</u>	<u>01/06/2013</u>	<u>al</u>	<u>31/07/2013</u>	<u>tot. gg 62</u>
<u>dal</u>	<u>17/07/2017</u>	<u>al</u>	<u>17/09/2017</u>	<u>tot. gg 65</u>
<u>dal</u>	<u>01/07/2018</u>	<u>al</u>	<u>31/08/2018</u>	<u>tot. gg 62</u>
<u>dal</u>	<u>01/07/2019</u>	<u>al</u>	<u>31/08/2019</u>	<u>tot. gg 62</u>
<u>dal</u>	<u>01/07/2020</u>	<u>al</u>	<u>31/08/2020</u>	<u>tot. gg 62</u>

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

IL FUNZIONARIO

Verificato ;

- La regolarità dell'istruttoria svolta dall'ufficio ;
- Il rispetto della tempistica prevista dalla legge ;
- L'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa ;
- La conformità a leggi, statuto e Regolamenti, **esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l'effetto**

DETERMINA

Per le motivazioni riportate in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. di concedere al dipendente di questo Comune, identificato con la matricola n. 3136634322, un congedo retribuito **di mesi 2 (due)**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 comma 5 del D. Lgs. n. 151/2001, richiesto nel periodo **dal 01.07.2021 al 31.08.2021**, per assistere familiare convivente, non ricoverato a tempo pieno presso strutture specializzate, per la quale già fruisce dei benefici di cui all'art. 33 comma 3 della Legge 104/92;

2. di dare atto che dei due anni spettanti sono stati concessi con la presente determinazione **n. 12 mesi** ;

3. di corrispondere, al dipendente identificato con la matricola n. 3136634322 a fronte del periodo di congedo richiesto, l'indennità utile ai soli fini pensionistici, rapportata all'ultima retribuzione mensile con riferimento alle voci fisse continuative del trattamento economico spettante, entro il limite massimo di € 47.351,00 (importo, riferito all'anno 2014, rivalutato in base alle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo);

4. di dare atto che: il sopracitato periodo di congedo è coperto da contribuzione figurativa e che, ai sensi del comma 5- quinquies dell'art. 42 del D.Lgs. n. 151/2001, così come modificato dal D.Lgs. 119/2011, non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto;

- il versamento dei contributi pensionistici per il periodo di aspettativa siano a totale carico dell'Ente di appartenenza del dipendente;
- il dipendente matricola n. 3136634322 dovrà, tempestivamente, informare l'Ufficio Personale di ogni variazione della situazione personale e familiare che possa influire sulla concessione del presente beneficio;
- qualora il congedo straordinario venga utilizzato in una parte anche minima di un mese. nello stesso mese non sarà possibile usufruire dei permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge n. 104;
- la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa verrà pubblicata all'Albo on line dell'Ente per quindici giorni consecutivi ed altresì nella sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013;

5. di trasmettere copia della presente determinazione all'interessato ed al Responsabile del Settore Amministrativo.

Mosciano S.A., li 18/06/2021

**Il Responsabile del Settore
Daniele Gaudini**

Visto di regolarità, attestante la relativa copertura finanziaria di cui al D. Lgs del 18 agosto 2000, art. 151, comma 4.

Mosciano S. Angelo, lì 18/06/2021

**Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Daniele Gaudini**

Visto di regolarità contabile e di riscontro amministrativo contabile e fiscale ai sensi del 4° comma dell'art. 184- comma 4^ del D.Lgs 267/2000.

Mosciano S. Angelo, lì

**Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Daniele Gaudini**

Si trasmette copia della presente determinazione ai seguenti uffici:

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Dichiaro che copia della presente determinazione viene affissa all'Albo On-Line del Comune oggi e vi rimarrà per 15 giorni a decorrere da domani.

Mosciano S. Angelo, lì 18/06/2021

**Istruttore Amministrativo
Antonio Del Vescovo**